

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **162/1972** (ECLI:IT:COST:1972:162)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **12/10/1972**; Decisione del **09/11/1972**

Deposito del **15/11/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6368**

Atti decisi:

N. 162

ORDINANZA 9 NOVEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 15 novembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 304 del 22 novembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1972

dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1972, il pretore di Pisa ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 capoverso, 4 e 35, nonché 27, terzo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte, con sentenza n. 30 del 1972, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, 27 e 35 della Costituzione;

che, malgrado il richiamo integrativo agli artt. 2 e 3 della Costituzione, non si prospettano né sussistono motivi nuovi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), proposte con ordinanza 9 febbraio 1972 del pretore di Pisa, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.